


**IN BREVE n. 41 - 2021**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



## **PENSIONI REVERSIBILITA' - RIDUZIONE IMPOSIZIONE FISCALE** (mpe)

In precedenti Brevia ho più volte segnalato l'iniqua imposizione fiscale delle pensioni di reversibilità che, oltre ai tagli imposti dalla legge Dini in base al reddito del coniuge superstite, assommandosi al reddito subiscono il taglio fiscale in base all'aliquota marginale.

Tale iniquità è stata anche rilevata dalla Corte dei Conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021.

Ora nella bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale all'articolo 3 riguardante la «*Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi*» al punto 1-b2 si legge: «*ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef*».

Le segnalazioni di iniquità rilevate sono state recepite, la battaglia si è aperta, ma non è ancora vinta e speriamo si concluda positivamente!...ma, attenzione, non bisogna mollare.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - CALDAIA A CONDENSAZIONE e CESSIONE DEL CREDITO** da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

Ho acquistato una caldaia a condensazione, quale la prassi per ottenere ecobonus con cessione del credito?

### **Risponde Paolo Calderone**

Dal quesito non si evince se sono stati correttamente osservati gli specifici adempimenti richiesti dalla norma per la concessione dell'ecobonus, che consiste in una detrazione d'imposta del 50% (o, in alcuni casi, del 65%), né se il prodotto acquistato possiede determinate caratteristiche tecniche. Per questo, anzitutto, può essere utile ricordare le principali condizioni previste dalla legge per richiedere l'agevolazione fiscale quando si installa una caldaia a condensazione. È necessario, per esempio:

- aver sostituito, integralmente o parzialmente, un impianto di climatizzazione invernale esistente
- che la caldaia installata possieda una determinata efficienza energetica stagionale (per le caldaie dotate anche di sistemi di termoregolazione evoluti si ha diritto alla detrazione più

elevata del 65%; l'acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, invece, sono escluse dalle agevolazioni)

- essere in possesso, per impianti di potenza termica non superiore a 100 kW, della certificazione del produttore, dalla quale risultino i requisiti tecnici richiesti (per potenze superiori occorre l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato)
- aver trasmesso telematicamente una scheda informativa all'Enea
- aver effettuato il pagamento con bonifico bancario o postale e indicato nel modello di versamento la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori.

Una volta verificata la spettanza dell'agevolazione, la cessione del credito d'imposta va comunicata in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Maggiori informazioni sui requisiti tecnici che la caldaia deve possedere sono disponibili sul sito dell'Enea, alla pagina "[Caldaie a condensazione](#)" e nell'allegato A del [Dm 6 agosto 2020](#) (requisiti ecobonus). Per la cessione del credito d'imposta, invece, si può fare riferimento al [provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 20 luglio 2021](#), che contiene anche le istruzioni per la compilazione del modello per comunicare l'opzione della cessione.

## **GREEN PASS -LINEE GUIDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del DL n.127/2021

*5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso specifico decreto illustrante le linee guida.

**ALLEGATI A PARTE - PRES.CONS.MINISTRI Decreto Green Pass P.A.  
(documento 223)**

## **ESONERO CONTRIBUTIVO, DOMANDE FINO AL 31 OTTOBRE** da Enpam

Previdenza n.33 dell'8 ottobre 2021

Scade il 31 ottobre il termine per richiedere l'esonero contributivo dalla propria area riservata. La misura è riservata ai liberi professionisti in difficoltà a causa della pandemia, ai pensionati che hanno avuto incarichi per l'emergenza Covid e ai neoiscritti.

Tutte le informazioni sono [qui](#).

 **CTRL + clic**

## **INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA- mese SETTEMBRE 2021**

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 15 ottobre 2021 riferito al mese di settembre 2021

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
<b>%</b>	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
<b>2021</b>	<b>102,9</b>	<b>103,0</b>	<b>103,3</b>	<b>103,7</b>	<b>103,6</b>	<b>103,8</b>	<b>104,2</b>	<b>104,7</b>	<b>104,5</b>			
<b>%</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,7</b>	<b>+1,2</b>	<b>+1,3</b>	<b>+1,4</b>	<b>+1,9</b>	<b>+2,1</b>	<b>+2,6</b>			

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - SETTEMBRE 2021**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **104,5**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2020, vanno rivalutate dello **2,737903%**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali. Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2020	Gennaio	102,7	0,2	0,146341	0,125	0,271341	1,0027134	4,55695732
	Febbraio	102,5	0,0	0,000000	0,250	0,250000	1,0025000	4,55598743
	Marzo	102,6	0,1	0,073171	0,375	0,448171	1,0044817	4,56400355
	Aprile	102,5	0,0	0,000000	0,500	0,500000	1,0050000	4,56734900
	Maggio	102,3	0,0	0,000000	0,625	0,625000	1,0062500	4,57302978
	Giugno	102,4	0,0	0,000000	0,750	0,750000	1,0075000	4,57871056
	Luglio	102,3	0,0	0,000000	0,875	0,875000	1,0087500	4,58439135
	Agosto	102,5	0,0	0,000000	1,000	1,000000	1,0100000	4,5900721
	Settembre	101,9	0,0	0,000000	1,125	1,125000	1,0112500	4,59675291
	Ottobre	102,0	0,0	0,000000	1,250	1,250000	1,0125000	4,60143369
	Novembre	102,0	0,0	0,000000	1,375	1,375000	1,0137500	4,60711448
	Dicembre	102,3	0,0	0,000000	1,500	1,500000	1,0150000	4,6129526
Anno 2021	Gennaio	102,9	0,6	0,439883	0,125	0,564883	1,0056488	4,63885214
	Febbraio	103,0	0,7	0,513196	0,250	0,763196	1,0076320	4,64799996
	Marzo	103,3	1,0	0,733138	0,375	1,108138	1,0110814	4,66391138
	Aprile	103,7	1,4	1,026393	0,500	1,526393	1,0152639	4,68320464
	Maggio	103,6	1,3	0,963079	0,625	1,578079	1,0157808	4,68558882
	Giugno	103,8	1,5	1,099707	0,750	1,849707	1,0184971	4,69811845
	Luglio	104,2	1,9	1,392962	0,875	2,267962	1,0226796	4,71741170
	Agosto	104,7	2,4	1,759531	1,000	2,759532	1,0275953	4,74008677
	Settembre	104,5	2,2	1,612903	1,125	2,737903	1,0273790	4,73908913

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: settembre 2021 – data di pubblicazione: 15 ottobre 2021 – prossima diffusione: 17 novembre 2021

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>104,5</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 2,6</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+ 2,0</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **INPS - CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO, DICHIARAZIONE REDDITUALE**

L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2021, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020.

Con riferimento a tale disciplina l'Inps con messaggio n.3154 del 21 settembre 2021 fornisce chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2020.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3154 del 21.09.2021 (documento 224)**

**SENZA CORRETTIVI SI TORNA AI TRE “SCAGLIONI PRODI”** da Start Magazine a cura di Giuiano Cazzola

**LEGGI IN** Come il governo cucinerà le pensioni - Startmag

Come ha ricordato Valentina Conte su *La Repubblica*, i nodi vengono al pettine. Se alla fine il tasso di inflazione per il 2021 sarà dell'1,5% – come stima la **Nadef**, il documento di economia e finanza appena aggiornato dal governo – in manovra dovrebbe finire una cifra attorno ai 4 miliardi per adeguare le pensioni nel 2022. E soprattutto un metodo per distribuirli, visto che quello triennale approvato dal primo governo Conte (M5S-Lega) nel 2019 scade il prossimo 31 dicembre. Dal primo gennaio 2022, senza correttivi, si torna ai tre “scaglioni Prodi”, molto più convenienti per i pensionati. Meno per i conti pubblici. Lasciare tutto com'è – le 7 fasce gialloverdi poi diventate 6 – costerebbe “solo” 3,9 miliardi, tornare a Prodi 4,4 miliardi: mezzo miliardo di differenza, non poco. Poi a fine anno verrà a scadenza anche una delle misure giustizialiste sempre varate dal Conte 1: il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate (ripetuto in modo più severo dopo la scadenza di quello precedente che per la Consulta doveva essere eccezionale). In questa circostanza la Corte ha preferito chiudere un occhio perché nessuno ormai se la sente di essere additato al furore pubblico come difensore delle pensioni d'oro, anche se è il guardiano della Costituzione. Comunque ha ridotto da cinque a tre anni il taglio previsto. E i tre anni scadano anch'essi il prossimo 31 dicembre. **Che cosa farà il Governo?**

**RITORNO ALL'ORA SOLARE**

La data del ritorno dell'ora solare 2021 in Italia è prevista per la fine del mese di ottobre, e più precisamente nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021.

Nella notte che precede Halloween, dovremo spostare le lancette degli orologi un'ora indietro e dormiremo 1 ora in più. Quando saranno le 3, in realtà saranno le 2.

Spostando un'ora indietro il buio calerà prima: l'ora di luce pomeridiana, tuttavia, sarà guadagnata di mattina.

**LA PENSIONE IN POCHE MOSSE** da Enpam Previdenza n.33 dell'8 ottobre 2021 - Lettere al Presidente

*Gentile Presidente,*

*tanti colleghi come me sono giunti ad una età prossima alla pensione ma spesso capita di parlare tra noi circa le modalità con cui affrontare questo passaggio, intendo come e quando presentare*

domanda, calcolo della pensione netta, e quant'altro. Però siamo un po' tutti in confusione e le chiedo: non si potrebbe trovare sul sito Enpam un vademecum in proposito? Certo poi si devono comunque valutare i particolari relativi alle posizioni singole. **M.F.**



Gentile Collega,

in realtà quello che cerchi è già sul sito dell'Enpam nella sezione dedicata che si chiama "Come fare per". È una sezione in continuo aggiornamento che è stata ideata per contenere in un'unica pagina tutte le informazioni rilevanti sugli adempimenti e le prestazioni previdenziali e assistenziali dell'Enpam. In questo modo gli iscritti si ritrovano in un percorso guidato che va dalle informazioni generali ai requisiti fino al modulo per fare domanda, senza che sia necessario cercare le informazioni nei regolamenti o scaricare formulari da altre sezioni del sito. I testi delle schede sono scritti secondo le tecniche della semplificazione del linguaggio amministrativo per facilitare la comprensibilità e ridurre i tempi di lettura. Crediamo infatti che la semplificazione sia una scelta necessaria non solo per la trasparenza ma anche per avvicinare gli iscritti alla cultura previdenziale e al loro ente pensionistico di categoria. Questo lavoro, che in questa fase è accompagnato anche da un processo di digitalizzazione delle procedure per renderle sempre più dirette e veloci, è partito qualche anno fa ([qui](#) può leggere un approfondimento a cura del linguista Raffaele Simone) e proseguirà cercando di venire sempre più incontro alle esigenze, anche di chiarezza, degli iscritti.

**Alberto Oliveti**

*Presidente Fondazione Enpam*

**ANDARE IN PENSIONE** da Enpam Previdenza n.33 dell'8 ottobre 2021

**[Andare in pensione – Fondazione Enpam | Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri](#)**

La pensione Enpam è una prestazione economica che si compone di varie voci:

- una **pensione di base** (Quota A) che spetta a tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all'Ordine;
- un'**eventuale quota** che è calcolata sui contributi versati in base alla propria attività professionale (per es. libera professione, medicina generale, specialistica ambulatoriale, specialistica esterna).
- 

La pensione dell'Enpam **può essere cumulata** con le prestazioni previdenziali di altri enti.

#### ➤ **Pensione di vecchiaia**

Il diritto per la **pensione di vecchiaia** si matura quando si raggiunge il requisito dell'età anagrafica.

#### ➤ **Pensione anticipata**

È possibile andare in pensione prima del requisito anagrafico di vecchiaia (**pensione anticipata**).

#### ➤ **Pensione di inabilità assoluta e permanente**

La **pensione di inabilità** spetta agli iscritti che sono diventati inabili all'esercizio della professione prima di aver compiuto l'età per la pensione di vecchiaia.

#### ➤ **Pensione per i familiari dell'iscritto deceduto**

La **pensione per i familiari** spetta ai familiari dell'iscritto deceduto in pensione o in attività.

## **GREEN PASS: CHI È ESENTE DAL CONTROLLO? ECC.** da DplMo

Il [decreto Legge n. 127/2021](#) ha introdotto l'obbligo, per i lavoratori, di accedere al luogo di lavoro solo previa presentazione di un certificato verde Covid-19 (cd. Green pass).

Con le seguenti pillole, cercheremo di evidenziare tutte le caratteristiche della disposizione e i comportamenti che dovrà avere il datore di lavoro.

### **CHI È ESENTE DAL CONTROLLO?**

La richiesta dell'obbligo del Green Pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La certificazione sarà cartacea fino al 30 novembre 2021, poi **diverrà esclusivamente telematica**, con QR Code.

#### **Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021**

*La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.*

**E chi non ha il telefonino? O chi ne ha uno di vecchia generazione? Pensiamo anche agli anziani ...!!!**

### **QUALI SONO I SOGGETTI DA CONTROLLARE?**

#### **Quali sono i soggetti da controllare?**

- Dipendente (escluso lavoratore in smart-working, telelavoratore e lavoratore a domicilio)
- Collaboratore (co.co.co. – collaboratore occasionale)
- Libero professionista
- Somministrato
- Distaccato
- Lavoratore in trasferta
- Stagista – tirocinante
- Volontario
- Socio
- Legale rappresentante
- Amministratore
- Titolare
- Lavoratore della ditta appaltatrice
- Agenti e Rappresentanti
- Domestico (colf, badante, baby sitter, ecc.)

## **QUALI SONO LE CONDIZIONI PER AVERE UN GREEN PASS?**

- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (sono valide le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute). Validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica)
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. Fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto. Validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione
- Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. Validità di 12 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare). Validità di 48 ore dall'esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2; Validità di 72 ore dall'esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2

## **QUALI SONO I PRESUPPOSTI CHE GIUSTIFICANO IL GREEN PASS?**

### **COSTITUZIONE**

#### **Articolo 16**

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. ...

#### **Articolo 32**

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. ...

## **CON CHE MEZZI DEVE AVVENIRE LA VERIFICA DEL GREEN PASS?**

### **Con che mezzi deve avvenire la verifica del Green pass?**

La certificazione verde COVID-19 è identificata attraverso un codice univoco alfanumerico rappresentato da un codice a barre bidimensionale (QR code)

La verifica avverrà tramite l'applicazione (APP) VerificaC19 e potrà avvenire anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno)

L'interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica circa la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

Attenzione: l'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (*comma 5 dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021*)

## **DATORE DI LAVORO: QUALI I DOCUMENTI DA PREDISPORRE?**

### **Quali sono i documenti che dovrà predisporre il datore di lavoro durante il periodo di validità della norma?**

1. regolamento che evidenzia le modalità organizzative per la verifica del green pass nei locali aziendali



2. lettera ai lavoratori per comunicare l'avvio dei controlli dal 15 ottobre 2021. nella lettera, il datore di lavoro richiederà ai lavoratori privi di green pass una comunicazione all'azienda, al fine di organizzare l'attività lavorativa
3. lettera di nomina dei soggetti delegati al controllo del green pass, con l'informativa sulle modalità di controllo
4. lista dei lavoratori da controllare (qualora il controllo sia stato previsto "a campione")
5. lettera al lavoratore che viene allontanato dal luogo di lavoro in quanto privo di un green pass in corso di validità. la medesima comunicazione dovrà essere inviata ai lavoratori che comunicheranno il mancato possesso di un green pass valido
6. lettera di contestazione disciplinare in caso di accesso di un lavoratore all'interno dei locali aziendali senza il prescritto green pass.

## PER QUALI SOGGETTI È PREVISTO L'OBBLIGO VACCINALE?

**SANITÀ** (art. 4 e 4bis, decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, come modificato dal decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021)

Obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.

- La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
- L'obbligo vaccinale è esteso, dal 10 ottobre 2021, a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture suindicate.
- La verifica va effettuata dai responsabili delle strutture e, per i lavoratori, dai datori di lavoro.
- Non dovrà essere richiesto ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute.

## QUALI SONO LE SANZIONI?

### **SANZIONI**

#### **Assenza ingiustificata**

il lavoratore che non è in possesso della certificazione verde (oppure è scaduta) verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021

- durante il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato
- la sospensione non rappresenta una sanzione disciplinare
- in ogni caso il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro

#### **Sanzione Pecuniaria**

**Lavoratore:** qualora acceda ai luoghi di lavoro in violazione all'obbligo di possesso del Green pass (sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro)

**Datore di lavoro:** in caso di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre e/o in caso di mancato controllo del Green pass (sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro)

Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale e dell'Ispettorato del lavoro.

## **QUAL È IL COMPORTAMENTO DELL'AZIENDA IN CASO DI ANOMALIA DI UN GREEN PASS?**

### **Anomalia nel controllo del Green pass**

1. lettera al lavoratore con l'indicazione delle ripercussioni normative, contrattuali ed economiche del mancato possesso del Green pass, invitandolo a rientrare in azienda solo in possesso di un Green pass in corso di validità
2. allontanare il lavoratore dai locali aziendali
3. comunicare l'esito del controllo all'Ufficio HR, in quale predisporrà la voce paga per i giorni di assenza ingiustificata

### **VEDI ANCHE**

[SEMPLIFICARE PER IL RILANCIO \(quotidianosanita.it\)](https://www.quotidianosanita.it)

## **MOLTO SPESSO SI SENTE PARLARE DI “MALASANITÀ”. MA CHE COSA SI INTENDE CON QUESTO TERMINE?**

da Assimedici - Newsletter Ottobre 2021

Il termine malasanità non è un termine giuridico, essendo principalmente utilizzato in campo giornalistico.

Infatti, la Treccani definisce in questo modo la malasanità: "un'espressione polemica coniata nel linguaggio giornalistico, e usata spec. nel riferire fatti di cronaca che costituiscono esempi tipici di uno stato di disservizio nel funzionamento delle strutture pubbliche e degli organi sanitari cui è istituzionalmente affidato il compito di provvedere alla salute dei cittadini".

**CTRL + clic per collegare**

[Continua a leggere](#)

## **LA P.A. È TENUTA SEMPRE A FORNIRE UNA RISPOSTA ALLA ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE**

in DoctorNews a cura di avv. Ennio Grassini - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net).

A fronte di un'istanza di accesso formulata da un soggetto - persona fisica o ente collettivo - che riguardi documenti individuati o individuabili l'amministrazione è tenuta a fornire, a mezzo dell'organo titolare dei relativi poteri, una formale risposta; ciò anche allorchè i documenti di fatto non esistano perchè l'accesso è per definizione strumento per acquisire informazioni e conoscenza cosicchè può accadere che l'interessato presenti anche istanze aventi a oggetto documenti che egli ragionevolmente ritiene esistano o possano esistere ma che di fatto siano non esistenti; anche in tal caso l'amministrazione - come accennato - è tenuta a fornire una risposta, ancorchè negativa (e quindi sotto forma di attestazione dell'inesistenza della documentazione a firma dell'organo competente), poiché anche la risposta negativa soddisfa l'interesse a base della istanza di accesso.

## **ISTAT - TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI ANNO 2021**

L'ISTAT ha comunicato, in data 7 ottobre 2021, il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 335 del 8 agosto 1995.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non puo' essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. (34)

-----  
AGGIORNAMENTO (34)

- Il D.L. 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109, ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo".

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2021, risulta pari a -0,000215 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 0,999785.

**ALLEGATI A PARTE - Nota Istat tasso capitalizzazione anno 2021 (documento 225)**

### **LEGGI ANCHE IN**

*PENSIONI, ECCO IL TASSO DI RIVALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI NEL 2021* da PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-ecco-il-tasso-di-rivalutazione-dei-contributi-nel-2021>

*Quest'anno il tasso è risultato negativo per la seconda volta nella storia. Scatterà, pertanto, la clausola di salvaguardia prevista dal dl n. 65/2015.*

Niente rivalutazione del **montante contributivo** per chi andrà in pensione il prossimo anno. Lo sancisce una nota del Ministero del Lavoro in cui comunica il valore da utilizzare per rivalutare i montanti contributivi delle pensioni che avranno decorrenza a partire dal **1° gennaio 2022**.

Nello specifico il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2021, è risultato pari a -0,000215 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 0,999785. Tuttavia siccome l'articolo 5, co. 1 del dl n. 65/2015 convertito con legge n. 109/2015, ha previsto che il tasso **non possa essere negativo** si utilizzerà un **valore neutro, pari ad uno**, e la mancata svalutazione (pari a -0,000215) sarà recuperata sulla prima rivalutazione positiva utile (cd. meccanismo di salvaguardia). [\[continua\]](#)

Il Tasso di Capitalizzazione delle Pensioni							
Decorrenza Pensione	Montante al	Coefficiente di Capitalizzazione	Tasso di capitalizzazione	Decorrenza Pensione	Montante al	Coefficiente di Capitalizzazione	Tasso di capitalizzazione
1963	31.12.1961	0,081432	1,081432	1993	31.12.1991	0,09775	1,09775
1964	31.12.1962	0,09136	1,09136	1994	31.12.1992	0,088611	1,088611
1965	31.12.1963	0,105468	1,105468	1995	31.12.1993	0,07299	1,07299
1966	31.12.1964	0,111816	1,111816	1996	31.12.1994	0,065726	1,065726
1967	31.12.1965	0,110107	1,110107	1997	31.12.1995	0,062054	1,062054
1968	31.12.1966	0,104326	1,104326	1998	31.12.1996	0,055871	1,055871
1969	31.12.1967	0,099969	1,099969	1999	31.12.1997	0,053597	1,053597
1970	31.12.1968	0,087896	1,087896	2000	31.12.1998	0,056503	1,056503
1971	31.12.1969	0,089733	1,089733	2001	31.12.1999	0,051781	1,051781
1972	31.12.1970	0,099558	1,099558	2002	31.12.2000	0,047781	1,047781
1973	31.12.1971	0,100769	1,100769	2003	31.12.2001	0,043698	1,043698
1974	31.12.1972	0,099769	1,099769	2004	31.12.2002	0,041614	1,041614
1975	31.12.1973	0,12137	1,12137	2005	31.12.2003	0,039272	1,039272
1976	31.12.1974	0,146567	1,146567	2006	31.12.2004	0,040506	1,040506
1977	31.12.1975	0,156004	1,156004	2007	31.12.2005	0,035386	1,035386
1978	31.12.1976	0,190509	1,190509	2008	31.12.2006	0,033937	1,033937
1979	31.12.1977	0,216775	1,216775	2009	31.12.2007	0,034625	1,034625
1980	31.12.1978	0,210426	1,210426	2010	31.12.2008	0,033201	1,033201
1981	31.12.1979	0,203363	1,203363	2011	31.12.2009	0,017935	1,017935
1982	31.12.1980	0,226929	1,226929	2012	31.12.2010	0,016165	1,016165
1983	31.12.1981	0,214364	1,214364	2013	31.12.2011	0,011344	1,011344
1984	31.12.1982	0,205767	1,205767	2014	31.12.2012	0,001643	1,001643
1985	31.12.1983	0,202694	1,202694	2015	31.12.2013	-0,001927	1,00000*
1986	31.12.1984	0,186164	1,186164	2016	31.12.2014	0,005058	1,005058
1987	31.12.1985	0,160219	1,160219	2017	31.12.2015	0,004684	1,004684
1988	31.12.1986	0,142703	1,142703	2018	31.12.2016	0,005205	1,005205
1989	31.12.1987	0,126341	1,126341	2019	31.12.2017	0,013478	1,013478
1990	31.12.1988	0,115314	1,115314	2020	31.12.2018	0,018254	1,018254
1991	31.12.1989	0,105217	1,105217	2021	31.12.2019	0,019199	1,019199
1992	31.12.1990	0,101013	1,101013	2022	31.12.2020	-0,000215	1,00000*
PENSIONI OGGI							
* Effetto del Decreto Legge 65/2015							

## STIPENDI DEI MEDICI A CONFRONTO, ITALIA IN CODA. ECCO DOVE SI GUADAGNA DI PIÙ

### LEGGI IN

[Stipendi dei medici a confronto, Italia in coda. Ecco dove si guadagna di più \(doctor33.it\)](https://www.doctor33.it)

## LE FAQ DEL GOVERNO SUL GREEN PASS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO da DplMo

### Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria

attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.

**Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?**  
Sì.

**Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?**

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

**Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?**

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.

**Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?**

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

**Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?**

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per: – partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose – accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri – spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione” – accedere ai seguenti servizi e attività: a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; e. sagre e fiere, convegni e congressi; f. centri termali, parchi tematici e di divertimento; g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h. sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; i. concorsi pubblici. – utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: a. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; c. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; d. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio. – per accedere a scuole e università: • chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore; • il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19. La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

**Esenzioni** L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:§ – ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; – ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in

formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre – ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021; – alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (decreto-legge 6 agosto 2021, n.111).

**I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?**

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento. La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

**Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?** Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19. Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica “anche all'interno di strutture ricettive”. [si veda FAQ specifica] Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

**Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19?**

No, in quanto l'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall'art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

**Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?**

L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di

controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

**L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?**

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso. Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).

**Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?**

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

**I tassisti hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti?**

No, i clienti non hanno l'obbligo di green pass.

**I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?**

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.

**I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?**

Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

**MIN.ISTRUZIONE - INDICAZIONI PENSIONAMENTI SCUOLA 2022** da

DplMo

Il **Ministero dell'Istruzione**, con la circolare n. 30142 del 1° ottobre 2021, condivisa con l'INPS, ha fornito indicazioni operative relative alle **cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022**.

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per il personale docente, educativo e A.T.A è fissato al 31 ottobre 2021, mentre per i dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 2022.

Gli interessati devono presentare **domanda di cessazione entro il 31 ottobre 2021**, utilizzando la procedura telematica **POLIS "istanza online"**, disponibile sul sito del Ministero.

Le successive **domande di pensione**, invece, devono essere presentate **online direttamente all'INPS**, utilizzando uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) o tramite il **Contact Center** integrato (al numero 803 164) o attraverso l'assistenza gratuita dei **Patronati**.

Con riferimento a coloro che presenteranno domanda di cessazione, gli Ambiti territoriali provinciali del Ministero e le istituzioni scolastiche dovranno:

- **definire, entro il 14 gennaio 2022, le domande di ricongiunzione, riscatto e computo**, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite;
- supportare l'INPS nella **sistemazione delle posizioni assicurative** tramite l'utilizzo prevalente dell'applicativo Nuova Passweb.

Le domande di riscatto, ricongiunzione e computo che, a seguito di specifici accordi con l'Istituto, sono state digitalizzate e trasferite all'Ufficio centrale Estratto Conto della Direzione Generale INPS, saranno definite da questo Ufficio, che si occuperà anche della sistemazione delle relative posizioni assicurative.

L'**accertamento del diritto alla pensione** sarà effettuato dalle sedi INPS entro il **20 aprile 2022**.

La circolare, inoltre, fornisce indicazioni operative sull'anticipo del **TFS** e **TFR** (art. 23, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4), illustrando anche gli adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti stessi.

➤ **Circolare e documentazione vedi in**

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-30142-1-ottobre-2021>

➤ **Vedi anche Brevia 40 - Scuola, domande di cessazione entro il 31 ottobre**

## **FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI**

➤ **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato a Italo Tibaldi**

Data di emissione: 13 ottobre 2021

**Italo Tibaldi**, superstite dei campi di concentramento di Mauthausen ed Ebensee, con il suo libro "Compagni di viaggio", straordinaria e sofferta testimonianza sulla deportazione dall'Italia ai lager nazisti.

## **CASSAZIONE - POSSIBILI CONSEGUENZE PER LAVORO STRAORDINARIO OLTRE LE 250 ORE ANNUE**

In caso di superamento notevole (per alcuni anni) del limite fissato dalla legge (250 ore annue ex D.L.vo n. 66/2003) o dalla contrattazione collettiva, può cagionarsi danno da usura psico fisica, di natura non patrimoniale distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'*an* in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 della Costituzione, mentre ai fini della quantificazione è necessario valutare sia la gravità delle prestazioni che le indicazioni della contrattazione collettiva.

*Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro - Ordinanza n. 26450 del 27 aprile 2021 pubbl. il 29 settembre 2021*



## **CONTROLLO GREEN PASS A LAVORO, DAL GARANTE PRIVACY L'OK A MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'APP VERIFICA C19**

**Controllo Green Pass nei luoghi di lavoro: arriva l'ok dell'Autorità Garante della Privacy sulle modalità di verifica alternative all'utilizzo dell'app Verifica C19.**

In vista del **15 ottobre**, con l'entrata in vigore dell'obbligo previsto dal **DL n. 127/2021**, il Governo ha firmato il decreto con le linee guida che i datori di lavoro, sia pubblici e privati, dovranno seguire per controllare le certificazioni verdi dei propri dipendenti.

Il **Garante della Privacy** a cui è stato sottoposto lo schema del provvedimento, con il **parere diffuso il 12 ottobre 2021** ha espresso il proprio benestare sulle disposizioni in esso contenute in materia di controlli.

### **LAVORO, GARANTE PRIVACY: VIA LIBERA A NUOVE MODALITÀ DI VERIFICA DEL GREEN PASS**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d'urgenza, [parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato](#).

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, tiene conto delle interlocuzioni con l'Ufficio del Garante al fine di assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale, in materia di certificazioni verdi, [analogamente](#) a quanto già previsto per le verifiche del Green pass per il personale scolastico.

Lo schema sottoposto all'Autorità prevede, in particolare, che l'attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative all'app Verifica C19, quali l'impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l'utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.

Infine è previsto, solo le p.a. con più di mille dipendenti, un servizio di interoperabilità applicativa con la Piattaforma nazionale-DGC.

L'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.

Per quanto riguarda la verifica mediante la Piattaforma NoiPa (per le Pa aderenti), il Portale dell'Inps (per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti non aderenti a NoiPa) o mediante interoperabilità applicativa, la Piattaforma nazionale- DGC consentirà di visualizzare la sola informazione del possesso o meno di un green pass valido. Potranno essere sottoposti al controllo solo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l'accesso al luogo di lavoro, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile.

I dipendenti dovranno essere opportunamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa.

Per quanto riguarda le funzionalità disponibili sulla piattaforma NoiPa e sul Portale Inps dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti. La verifica mediante interoperabilità applicativa sarà invece resa disponibile ai datori di lavoro mediante un'apposita convenzione con il Ministero della salute.

*Roma, 12 ottobre 2021*

**ALLEGATI A PARTE - GARANTE PRIVACY Parere 9707431 del 13.10.2021  
(documento 226)**

## **PERCHÉ I PENSIONATI TEMONO LA PROSSIMA LEGGE DI BILANCIO**

da Start Magazine del 13.10.2021 a cura di Michele Poerio

***Perequazione automatica delle pensioni in godimento: i timori dei pensionati su nuove penalizzazioni. L'intervento di Michele Poerio, segretario generale Confedir e presidente nazionale Federspev***

In rappresentanza delle decine di migliaia di pensionati e vedove/i della Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) e della Confedir (Confederazione maggiormente rappresentativa della dirigenza pubblica e privata, dei quadri e delle alte professionalità), in qualità rispettivamente di Presidente Nazionale e Segretario Generale, osservo e segnalo quanto segue:

il 31/12/2021 viene a cessare l'ennesima penalizzazione (di cui alle leggi nn. 145/2018 e 160/2019) a danno dei titolari di pensioni (superiori a 3-4 volte il minimo INPS), che ha visto la perequazione di tali pensioni azzerata, o fortemente limitata, in 11 degli ultimi 14 anni, calpestando però fondamentali principi costituzionali (in particolare quelli degli artt. 36 e 38) e decine di sentenze della Corte costituzionale.

Prendendo a riferimento i 14 anni anzidetti, cioè dal 2008 al 2021 compresi, si può dire con sicurezza che gli interventi peggiorativi sulla perequazione delle pensioni oltre le 6 volte (e ancor più oltre le 8 volte il minimo INPS), intervenuti in deroga ai criteri della legge n. 388/2000, hanno determinato una perdita *permanente* del potere d'acquisto delle pensioni in questione di non meno del 15-20%, in concreto da 500 €. mensili circa a più di 1.000 €. mensili, anche senza tener conto dell'appesantimento fiscale delle addizionali comunali e regionali intervenute dai primi anni duemila e del taglieggiamento crescente dei cosiddetti "contributi di solidarietà" a carico delle cosiddette pensioni d'oro.

A ciò si aggiunga che dal 2014 ad oggi ha continuato ad operare il criterio di perequazione introdotto dalla legge Letta (L. n. 147/2013), che è nettamente peggiorativo rispetto al meccanismo precedente (L. n. 388/2000), infatti l'incremento interviene (ed in misura decrescente) sulla base dell'intero importo della pensione goduta, anziché in misura distinta (a scaglioni, cioè), come avveniva in precedenza per i vari segmenti di una singola pensione.

Anche senza gli interventi sgraziati anzidetti, c'è da dire che *la perequazione automatica delle pensioni non raggiunge mai il pieno ristoro dall'inflazione* per almeno i seguenti principali motivi:

- 1) *perché il recupero interviene in tempi successivi rispetto al momento dell'insulto inflattivo;*
- 2) *perché il "paniere" che pesa l'incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati non è specifico per le persone anziane, anche se rappresenta la base per la rivalutazione riconosciuta delle pensioni;*
- 3) *perché, anche in via ordinaria, la percentuale di rivalutazione è riconosciuta in misura progressivamente decrescente al crescere dell'importo della pensione goduta.*

A seguito dei ricorsi di migliaia di nostri iscritti (promossi dalla Feder.S.P.eV. e dalla Confedir), la Corte costituzionale, con sentenza 234/2020, ha limitato al 31/12/2021 (rispetto al precedente 31/12/2023) il "contributo di solidarietà", come previsto dalla legge 145/2018 secondo i seguenti criteri:

- – 15 % sugli importi delle pensioni oltre i 100.200 € lordi/anno e fino a 130.260 €;
- – 25 % sulla parte che eccede i 130.260 € e fino ai 200.400 €;
- – 30 % sulla ulteriore parte che eccede i 200.400 € e fino ai 350.700 €;
- – 35 % sulla parte che eccede i 350.700 € e fino ai 501.000 €;
- – 40 % per la parte ancora eccedente rispetto ai 501.000 € lordi/anno.

La Corte anzidetta, invece, non ha avuto nulla da eccepire rispetto agli interventi dei nostri legislatori che si sono accaniti, per ben 11 degli ultimi 14 anni, nel limitare gravemente (o addirittura azzerare nel 2008, 2012, 2013) la perequazione automatica a danno dei titolari di pensione oltre le 6 od 8 volte il minimo INPS.

Assistiamo quindi spesso a sentenze della Corte che rivelano un imbarazzante ossequio rispetto agli input che provengono dal Palazzo, anche a costo di sconfessare lettera e spirito di principi e valori della Costituzione vigente (su tutti quelli di cui agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53) e decine di precedenti sentenze della Corte stessa su analoga materia (da ultimo, la sentenza 250/2017, come la sentenza 234/2020, che ribaltano la precedente sentenza 70/2015 in materia di perequazione automatica).

Per le considerazioni fin qui espresse, chiediamo, con la forza delle ragioni e dei diritti riconosciuti e consolidati in capo a tutti i pensionati, che almeno dal 1° gennaio 2022 (liberati ormai dal peso dell'*esproprio* del contributo di solidarietà) *si torni ai più ragionevoli e giusti criteri di perequazione automatica di cui alla legge n. 388/2000: cioè perequazione "a scaglioni" sui diversi importi di una singola pensione, vale a dire 100% sugli importi fino a 3 volte il minimo INPS, 90% sugli importi tra 3 e 5 volte il minimo INPS ed il 75% sugli importi eccedenti 5 volte il minimo.*

Qualora, in caso malaugurato, ciò non si realizzasse:

- nessuno, neppure il Presidente del Consiglio, potrebbe legittimamente dire che il Governo Draghi non intende aumentare le tasse perché il prelievo sulle pensioni (mancata o ridotta indicizzazione, come il contributo di solidarietà), al di là del *nomen juris*, altro non è se non un tributo altamente discriminante nei confronti di redditi simili per significato ed importo, nonostante i tentativi della Corte costituzionale di dimostrare il contrario;
- nessun Partito o Movimento potrebbe accreditarsi come rispettoso dei diritti e dei principi della nostra Carta, così come della dignità del ceto medio e delle categorie dirigenti, spina dorsale del Paese di ieri e di domani;
- sarebbe particolarmente scandaloso continuare a negare diritti previdenziali acquisiti e consolidati da parte di importanti quote di pensionati;
- non sarebbe peraltro credibile ricorrere ancora allo stato di "necessità ed urgenza" per giustificare uno strumento improprio come la legge di bilancio per intervenire in materia di indicizzazione delle pensioni (sarebbe la dodicesima volta in quindici anni!);
- l'ingiustizia paventata diventerebbe intollerabile visto l'incremento in atto dei processi inflattivi e tenuto conto della condizione di "grandi contribuenti fiscali" propria della nostra benemerita categoria di pensionati che rappresenta uno dei maggiori ammortizzatori sociali italiani (10mld anno nei confronti di figli e nipoti disoccupati e sottoccupati);
- infine è chiaro che, di fronte al perseverare di un accanimento di così lunga durata a danno dei nostri pensionati, le categorie che rappresentiamo non accetteranno supinamente un'eventuale proroga dei commi 260 e segg. della legge di bilancio 145/2108 e tantomeno ulteriori penalizzazioni.

Rimaniamo comunque a disposizione per ogni utile e doveroso incontro e confronto in materia, a maggior ragione in occasione della prossima legge di bilancio.

## **GOVERNO: COVID-19 - IL DPCM 12 OTTOBRE CON LE NUOVE**

### **MODALITÀ DI VERIFICA IN AMBITO LAVORATIVO** da DplMo - fonte:

Governo

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul proprio sito internet, il DPCM 12 ottobre 2021 con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Al decreto sono allegati anche gli allegati:

- [Allegato A](#) (Dati trattati dai sistemi informativi per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla PN-DGC e dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla PN-DGC)
- [Allegato B](#) (Funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC)
- [Allegato C](#) (Documento tecnico Sistema TS: funzionalità di acquisizione dati per le Certificazioni verdi COVID-19. Dati e relativo trattamento)
- [Allegato H](#) (Modalità per il controllo automatizzato del possesso della Certificazione verde COVID-19)

### **ALLEGATI A PARTE - DPCM 12 ottobre 2021 (documento 227)**

### **DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: COVID-19 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL RIENTRO IN PRESENZA DEI LAVORATORI DELLE PA** da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 13 ottobre 2021, il Decreto 8 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”.

### **ALLEGATI A PARTE - Decreto 8 ottobre 2021 (documento 228)**

### **CONSIGLIO DI STATO ORD. 17-09-2021 N. 5130 - GREEN PASS** da Ufficio Legislativo FNOMCeO a cura di Chiara Di Lorenzo

Il Consiglio di Stato ha affermato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, che prevede l'impiego della certificazione verde COVID-19 (cd. “Green pass”) non viola il diritto alla riservatezza sanitaria. Pertanto, i soggetti che si dichiarano contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l'attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell'ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus).

### **INPS: FINANZIAMENTI A PENSIONATI INPS DA ESTINGUERSI DIETRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE - RIDETERMINAZIONE ONERI ANNO 2022** da DplMo -fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3474 del 14 ottobre 2021, informa che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 14 della “Convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione” e dall'articolo 15 del Regolamento dell'INPS contenente le “Disposizioni per la cessione del quinto”, di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) n. 125 dell'8 novembre 2019, gli oneri a ristoro del servizio reso dall'Istituto applicati nell'anno in corso sono stati aggiornati per l'anno 2022.

La rideterminazione è stata effettuata sulla base delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo del 2020.

Per quanto sopra, il costo per estrazione del rateo pensionistico per l'anno 2022 è stato così quantificato:

- costo per estrazione rateo pensionistico per banche e intermediari finanziari che hanno sottoscritto la Convenzione: € **2,04** (IVA esente);
- costo per estrazione rateo pensionistico per banche e intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione: € **8,56** (IVA esente);
- costo di gestione annuo per banche e intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la Convenzione: € **102,77** (IVA esente).

**Tali parametri saranno applicati in automatico a ciascuna cessione con “data contratto” dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** e trattenuti mediante compensazione sui flussi di versamento che vengono disposti con cadenza mensile a favore delle società cessionarie.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3474 del 14.10.2021 (documento 229)**